

STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 3 marzo 2006

Spett.le
Ordine Architetti di Milano

Alla c.a. della Signora Leonora Ceruti
Alla c.a. della Signora Franca

RIMBORSO IRAP

A seguito della richiesta di chiarimenti circa le possibilità di ottenere il rimborso dell'IRAP da parte di architetti privi di organizzazione e con prevalenza della componente lavoro sul capitale, si forniscono le seguenti note.

Con sentenza n.156/2001 la Corte Costituzionale ha riconosciuto l'IRAP sostanzialmente legittima, ma contemporaneamente ha subordinato la sua applicazione ai lavoratori autonomi a particolari condizioni. In sostanza ed in via del tutto esemplificativa, l'imposta non può essere applicata nel caso in cui l'attività non sia caratterizzata dalla presenza di un'organizzazione, di capitali o di lavoro altrui; in altri termini, non deve più essere soggetto all'imposta il professionista che basa la sua attività soltanto sul proprio lavoro, senza un'organizzazione, senza dipendenti e senza prevalenza del capitale sul lavoro.

La verifica del presupposto dell'organizzazione -come ha chiarito la Corte Costituzionale- va effettuata caso per caso, stabilendo se l'attività del professionista possa svilupparsi ed essere esercitata in sua assenza, indipendentemente dal numero dei collaboratori e dal valore dei beni strumentali. Si segnala, inoltre, che anche la Corte di Cassazione ha escluso dall'ambito applicativo dell'IRAP un professionista che esercita la propria attività utilizzando soltanto beni strumentali e avvalendosi di collaboratori occasionali.

Nonostante la sequela di sentenze favorevoli ai professionisti da parte delle Commissioni tributarie che ha aperto varchi di esenzione dall'IRAP, per l'Agenzia delle Entrate i professionisti sono sempre soggetti passivi del tributo, in quanto la loro attività ha come presupposto «l'organizzazione», non importa se di entità «minima», in netto contrasto con la giurisprudenza prevalente.

Un ulteriore problema è rappresentato dall'orientamento dell'Agenzia delle Entrate secondo il quale sarebbe inammissibile la richiesta di rimborso dell'IRAP da parte dei soggetti che hanno aderito ad una domanda di condono tombale. D'altra parte, la stessa Commissione tributaria regionale della Lombardia ha ammesso al rimborso il contribuente anche nel caso di adesione al condono tombale poiché la norma per la

STUDIO MARCOZZI

quale la definizione automatica rende “*definitiva*” la liquidazione delle imposte “*non va intesa nel senso della debenza dell’imposta di cui si discute ma semplicemente come inibizione dell’eventuale attività di accertamento da parte degli uffici*”.

Da ultimo, la Corte europea del Lussemburgo sarà chiamata a pronunciarsi nei prossimi mesi circa l’incompatibilità dell’IRAP con il diritto comunitario perché troppo simile all’IVA; l’art.33 della VI direttiva vieta, infatti, agli Stati membri di mantenere o istituire qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia le caratteristiche dell’IVA.

Anche se la bocciatura dell’IRAP non è scontata, l’eventuale sentenza pregiudiziale di incompatibilità, emessa dalla Corte europea, avrebbe valenza generale e sarebbe riferibile a tutti i contribuenti. E’ assai probabile che vengano limitati nel tempo gli effetti della pronuncia, escludendone ogni retroattività; in questo contesto, sarebbe consigliabile prima della data della sentenza non solo presentare l’istanza di rimborso ma anche avviare il contenzioso presso la Commissione tributaria provinciale.

Si fornisce di seguito una bozza della domanda di rimborso IRAP da inviare all’Agenzia delle Entrate competente con riferimento alla residenza del contribuente (e, in via prudenziale anche alla Regione); decorso il termine di 90 giorni senza alcuna risposta sarà necessario proporre ricorso avanti la competente Commissione tributaria provinciale contro tutte le parti in causa. L’istanza di rimborso può essere presentata direttamente dal contribuente mentre l’eventuale successivo ricorso presso la Commissione tributaria provinciale dovrà essere affidato ad un professionista abilitato (dottore commercialista, avvocato, consulente del lavoro) quando l’importo chiesto a rimborso è superiore a Euro 2.582,28.

Nella bozza di domanda si fa riferimento ai versamenti IRAP relativi agli anni 2001-2002-2003-2004 dato che ai sensi dell’art.38 del DPR n.602/1973 per i versamenti diretti si può presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data del versamento stesso.

Tenuto conto che nella predetta domanda sarà necessario illustrare in maniera molto dettagliata le condizioni di esercizio dell’attività, in modo da dimostrare l’effettiva prevalenza della componente del lavoro intellettuale sul capitale, si consiglia che la stessa venga predisposta da un legale o da un dottore commercialista.

Allegati:

- bozza istanza di rimborso.

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

(Dott. Attilio Marcozzi)

STUDIO MARCOZZI

(allegato)

AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO n..... (competente)

Via n.....

20100 Milano

ASSESSORATO REGIONALE ALLE FINANZE DELLA LOMBARDIA

Via F.Filzi n.22

20124 Milano

Raccomandata AR

ISTANZA DI RIMBORSO VERSAMENTI DIRETTI - IRAP

Il sottoscritto, nato a il....., residente in Milano via n...., CF, Architetto con studio in Milano via

PREMESSO

In fatto

- di esercitare la libera professione di architetto, n... iscrizione all'Albo di Milano;
- che per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ha svolto l'esercizio della predetta attività senza alcun elemento di organizzazione, non avendo avuto alcun dipendente, né collaboratore con vincolo di rapporto di lavoro continuativo, e utilizzando come struttura per l'esercizio della attività unicamente un computer con relativi software, nonché pochi altri beni come meglio indicati nel libro cespiti di cui all'allegato;
- (o in alternativa) di aver svolto per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 l'esercizio della propria attività unicamente presso lo studio del collega Arch., con studio in ..., utilizzando unicamente la Sua struttura organizzativa;
- (o in alternativa) in assenza di organizzazione di capitali e di lavoro altrui, se non uno (più) collaboratore/i o impiegato/i di supporto assolutamente secondario e non indispensabile alla prestazione intellettuale dello scrivente, attività che pertanto non può essere sostituita in assenza dello stesso titolare dello studio in virtù della personalità dell'incarico (*intuitus personae*) e dell'importanza decisiva delle qualità culturali del titolare/i dello studio;
- di aver versato (o compensato un pari credito) in via provvisoria e al solo scopo di ottemperare alla norma di cui al Dlgs. n.446/1997 istitutiva dell'IRAP, nell'attesa di chiarimenti sulla legittima debenza del tributo, i seguenti importi:

data		anno	Lire	Euro
.../06/02	saldo IRAP	2001		
.../06/02	1° acconto IRAP	2002		
.../11/02	2° acconto IRAP	2002		
.../06/03	saldo IRAP	2002		
.../06/03	1° acconto IRAP	2003		

STUDIO MARCOZZI

.../11/03	2° acconto IRAP	2003		
.../06/04	saldo IRAP	2003		
.../06/04	1° acconto IRAP	2004		
.../11/04	2° acconto IRAP	2004		
.../06/05	saldo IRAP	2004		
.../06/05	1° acconto IRAP	2005		
.../11/05	2° acconto IRAP	2005		

Dichiara in diritto

- che con la legge n.662/1996 è stata prevista l'istituzione dell'IRAP, la cui disciplina è stata poi statuita dal D.Lgs. n.446/1997;
- che l'IRAP non è riferita né al reddito, né al consumo, né al patrimonio; il suo presupposto è basato invece nella capacità contributiva che viene individuata *“nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla produzione di servizi”*;
- che così facendo si ottiene un'illegittima e totale equiparazione tra impresa e lavoro autonomo, anche perché i redditi derivanti da tali attività sono stati assoggettati alla medesima aliquota;
- che l'IRAP deve considerarsi non dovuta dal professionista, in quanto il relativo decreto istitutivo sopra citato deve ritenersi costituzionalmente illegittimo per espressa violazione degli articoli 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione.

In ogni caso, in questa sede, con specifico riferimento alla posizione ed all'attività professionale svolta dal sottoscritto così come sopra precisata, si tiene a rilevare:

- che la Corte costituzionale, con sentenza n.156/2001, ha affermato che il presupposto dell'IRAP non è integrato *“nel caso di una attività professionale ... svolta in assenza di elementi di organizzazione”*;
- che la citata sentenza ha prodotto una puntuale giurisprudenza di merito, nel senso della non assoggettabilità ad IRAP per il professionista che svolge la propria attività in assenza di una struttura organizzativa di rilievo;
- che tale orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.21203/2004);
- che il sottoscritto svolge la propria attività professionale con prevalente apporto di lavoro proprio sì che risulta inconfigurabile, nel caso di specie, un'attività autonomamente organizzata ed emerge, quindi, con chiarezza la carenza in capo al sottoscritto della soggettività passiva ai fini IRAP;
- che l'IRAP si applica sul valore aggiunto globale della produzione determinato sulla base della differenza tra ricavi e acquisti;
- che le caratteristiche strutturali dell'IRAP, pur non essendo coincidenti, presentano delle marcate similarità con quelle tipiche dell'IVA quanto a generalità, ai requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e alla proporzionalità dell'aliquota;
- che l'art.33 della Direttiva n.77/388/CEE vieta agli Stati membri di introdurre qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia carattere di imposta sulla cifra d'affari;

STUDIO MARCOZZI

- che il DLgs. 446/97 istitutivo dell'IRAP si configura in palese contrasto con quanto prescritto dall'art. 33 della citata Direttiva CEE.

CONSIDERATO

- che gli avvenuti pagamenti ut supra, in quanto necessitati e disposti al solo fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, non possono far ritenere concluso il rapporto tributario con l'ente impositore;
- che non è decorso né il termine di decadenza di mesi 48 dall'avvenuto pagamento di cui all'art.38 DPR 602/1973, né quello più ampio di prescrizione di cui all'art.2946 c.c.;
- che sussiste il diritto del richiedente alla ripetizione dell'indebito oggettivo delle imposte versate come specificatamente elencate.

Per quanto sopra esposto il sottoscritto

CHIEDE

- che codesta spettabile Agenzia delle Entrate voglia provvedere all'immediato rimborso integrale delle imposte indebitamente versate, stante la totale insussistenza del presupposto impositivo di cui all'art.2 del Dlgs. 466/97, oltre agli interessi maturati e maturandi.

AVVERTE

che trascorso infruttuosamente il termine di giorni 90 proporrà ricorso avverso il silenzio/rifiuto alla competente Commissione tributaria provinciale contro tutte le parti in causa.

Con la massima osservanza

Allegati:

- copie versamenti effettuati;
- copie modello Unico anni 2000, 2001, 2002, 2003;
- fotocopie libro beni ammortizzabili;
- autocertificazioni (eventuali per casi specifici).

In fede.